



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 8 aprile 2015 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.

TRA

nata a _____ il _____ rappresentata e difesa dall'avv.

Capone _____

Ricorrente

E

Comune Di San Marcellino _____

Resistente

INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. _____

Fatto e Diritto

Con atto di ricorso depositato il 8 marzo 2013 la Sig.ra _____, residente nel Comune di San Marcellino dal _____ maggio 2008 e titolare di permesso di soggiorno illimitato affermava:

che in data 1 _____ 2007 era nata la sua terza figlia e il reddito del proprio nucleo familiare per l'anno 2012 era pari a zero;

che aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno del nucleo familiare di cui all'art. 65 L 448/98 per l'anno 2012;

che, anche la luce di recenti pronunzie della giurisprudenza di merito doveva ritenersi attribuibile il beneficio anche in favore degli stranieri non comunitari soggiornanti di lungo periodo, come riconosciuto dal D. Lvo n. 3 del 2007, che aveva recepito la direttiva europea 2003/109/UE art. 11 commi 1 e 4;

che il diniego del Comune convenuto costituiva comportamento discriminatorio basato sullo status di extracomunitario, così come previsto all'art. 43, comma 2 del D.lvo 286/98, per cui ne doveva essere disposta la cessazione con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la relativa condotta.

Ciò premesso, concludeva per la declaratoria di illegittimità del diniego opposto dal Comune di San Marcellino e dall'Inps alla erogazione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli, di cui all'art. 65 L. 448/98, con il conseguente ordine di cessazione della relativa condotta discriminatoria e la condanna alla corresponsione del relativo beneficio per l'anno 2012, il tutto con la vittoria delle spese di lite.

Si costituiva l'Inps che eccepiva, in primo luogo, la decadenza ai sensi dell'art. 4 L. 438/92, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda e la carenza di legittimazione passiva, in quanto competeva al Comune di residenza dell'assistito procedere alla trasmissione all'ente del provvedimento di riconoscimento del relativo beneficio, per cui concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e nel merito per il suo rigetto.

Il Comune di San Marcellino restava contumace.

Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.

La domanda è fondata.

In via preliminare deve rilevarsi la tempestività della proposizione del presente ricorso.

Il provvedimento di diniego adottato dal Comune resistente con provvedimento del 21 dicembre 2012 è stato motivato sul presupposto che il beneficio di cui all'art. 65 L. 448/98, anche ai sensi della previsione di cui all'art. 27 del D.lvo 251/2007, possa essere riconosciuto solo in favore dei soggetti extracomunitari in possesso di carta di soggiorno per motivi di rifugiato politico o di persona bisognosa di protezione internazionale come ribadito con circolare Inps n. 9 del 22 gennaio 2010. Nel caso di specie la ricorrente era, invece, in possesso di carta di soggiorno di lunga durata per motivi differenti rispetto a quelli previsti dalla suindicata normativa.

Tali motivi di diniego non possono essere condivisi.

L'art. 65 L. 23 dicembre 1998 n. 448 ha introdotto una speciale provvidenza a beneficio dei nuclei familiari con almeno tre figli minori stabilendo che, con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultavano in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica, di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n.109, era concesso un assegno sulla base di quanto indicato dal successivo terzo comma.

L'art. 80, comma 5, legge 23 dicembre 2000. n. 388 ha, poi, esteso tale provvidenza anche ai nuclei familiari di cui al d.lgs. n. 109/1998 cit. nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Tale disciplina, quindi, inizialmente non contemplava tra i beneficiari i cittadini extracomunitari.

La direttiva comunitaria 25 novembre 2003 n. 2003/109/CE, che ha disciplinato lo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ha previsto che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere, alle condizioni previste dall'art. 4 della direttiva stessa e dall'art. 11, il generale principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari stabilendo che il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda in particolare le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale. E' stato, poi, previsto che gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.

Nel caso della prestazione previdenziale rivendicata, la stessa costituisce un beneficio ulteriore rispetto all'assegno per il nucleo familiare disciplinato dall'art. 1 della legge n. 153/1988 per cui, a rigore, dovrebbe escludersene il carattere di "*prestazione essenziale*". Pertanto, pur essendo stata recepita la direttiva dal legislatore nazionale non si è proceduto alla modifica dell'art. 65 cit. che, quindi, ha continuato a non prevedere i soggiornanti di lungo periodo tra i beneficiari della menzionata prestazione assistenziale. Il diritto all'assegno in questione è stato esteso a quest'ultima categoria solo dal comma 1 dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge comunitaria per il 2013), la cui emanazione è successiva alla proposizione del presente ricorso. Nella nuova formulazione dell'art. 65 cit., il beneficio è ora previsto anche in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni. Il secondo comma dell'art. 13 l. n. 97/2013 espressamente prevede la copertura di spesa solo a partire dal 1 luglio 2013 e l'art. 34 prescrive che dall'attuazione della legge stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per cui tenuto conto che ai sensi dell'art. 81 Cost ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte, deve concludersi che l'estensione del beneficio ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo sia avvenuta solo con decorrenza da tale data.

La Corte EDU con la sentenza Dhahbi c. Italia dell'8 aprile 2014 ha, però, affermato che l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con un permesso non di breve periodo, da una prestazione sociale familiare, in ragione unicamente della loro condizione di stranieri, è incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione Europea. Pertanto, la limitazione temporale del riconoscimento del beneficio in favore dei cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, operata dall'art. 13 legge n. 97/2013 cit. a decorrere dal 1° luglio 2013 risulta, a seguito della pronuncia della Corte EDU, in contrasto con l'art. 117 primo comma, Cost, nella parte in cui, essendo questi ultimi discriminati rispetto ai cittadini italiani

e comunitari, per i quali non opera tale limite temporale. Difatti, in tal modo sarebbe violato il parametro interposto costituito dal principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione europea come interpretato dalla stessa pronuncia della Corte EDU. Pertanto, nell'ambito di una interpretazione costituzionalmente orientata di tale normativa deve ritenersi che il beneficio in questione debba essere attribuito ai cittadini extracomunitari di lunga residenza anche per il periodo anteriore al 2013. In tale senso deve ritenersi preferibile una interpretazione strettamente letterale della normativa esaminata in quanto l'art.13 della legge n. 97/2013 è intervenuto solo attraverso la sostituzione delle parole della originaria previsione normativa, includendovi le nuove categorie ammesse al beneficio, senza modificare la parte introduttiva di tale normativa che riconosce il beneficio "con effetto dal 1 gennaio 1999". Tale interpretazione letterale, che attribuisce l'estensione del beneficio ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo con efficacia retroattiva, appare conforme alla pronuncia della Corte EDU.

Nel merito della presenta controversia non è contestato il possesso del requisito del soggiorno di lungo periodo, in quanto la ricorrente ha documentato di essere residente in Italia dall'anno 2008, nonché di quello reddituale, pari a zero nell'anno 2012 come risultante dal certificato ISEE.

L'INPS, in quanto ente pagatore, deve essere condannato alla corresponsione della relativa prestazione e sul relativo importo ai sensi dell'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.

La complessità delle questioni trattate e le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute in corso di causa determinanti ai fini dell'accoglimento del presente ricorso giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Condanna l'INPS al versamento in favore della _____ dell'assegno in favore dei nuclei familiari con almeno 3 figli di cui all'art. 65 L. 448/98 per l'anno 2012.

Spese compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

SANTA MARIA CAPUA VETERE

IL GIUDICE